



DELIBERA N. 48 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della ██████████, avverso il provvedimento emanato dal Cpl di ██████████, prot n. ████████ del ████████, di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso Cpl per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite PEC, in data ████████;

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che la ██████████ sottoscriveva, in data ████████, presso il Cpl di ██████████, il Patto di Servizio Personalizzato. Con nota prot. n. ████████ del ████████, trasmessa tramite e-mail all’indirizzo indicato dalla ricorrente

in sede di stipula del PSP, in data [redacted] il Cpl convocava la [redacted] ad un incontro di informazione orientativa per il giorno [redacted]. La ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data.

Il Cpl di [redacted] invia con e-mail alla [redacted] la nota prot. n. [redacted] del [redacted], con la quale le viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento del [redacted].

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando di non aver mai ricevuto la convocazione inviata per e-mail da Cpl.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpl di [redacted] invia, in data [redacted], documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla [redacted]; nota di convocazione 1° appuntamento, con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; nota provvedimento sanzionatorio, con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail.

Il Cpl riporta che non si sono verificati problemi tecnici nella spedizione della mail di convocazione della ricorrente per il giorno [redacted], mail che risulta regolarmente recapitata. In merito al ricorso, il Cpl rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie la convocazione della [redacted], effettuata dal Cpl mediante posta elettronica ordinaria (PEO), non viene considerata una modalità valida, poiché non idonea a fornire elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta ricezione da parte dell'utente della convocazione stessa.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone



Il Segretario
Rita De Rinaldis

